

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4367-A</sup>

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(SCALFARO)

*Presentato alla Presidenza il 16 settembre 1967*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Zambia  
sui servizi aerei concluso a Lusaka il 16 novembre 1966

*Presentata alla Presidenza il 23 novembre 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo tra l'Italia e la Zambia sui servizi aerei, concluso a Lusaka il 16 novembre 1966, rientra perfettamente, per i principi che lo hanno ispirato e per le norme e le modalità che contiene, nel quadro degli accordi aerei sottoscritti dall'Italia nei più recenti anni. Assume però un particolare valore se si considera che questo accordo è stato concluso con un Paese africano di recente indipendenza, come è la Zambia, dove per altro gli operatori economici italiani già svolgono importanti iniziative, e pertanto, mentre consente alla nostra compagnia di bandiera di allargare ulteriormente la sua rete aerea in

Africa, porre le premesse per sempre più proficue relazioni, in tutti i campi, fra i due Stati.

L'Accordo disciplina i servizi aerei che verranno istituiti tra i rispettivi territori, su rotte che, come specificato nell'Annesso, prevedono come punti in Italia: Atene, Lusaka, Johannesburg e viceversa, con pieni diritti di traffico di terza e quarta libertà; e come punti in Zambia: Nairobi, Roma, Londra e viceversa, con pieni diritti di traffico di terza e quarta libertà.

A tal fine, l'impresa che sarà stata designata da ciascuna Parte contraente avrà il diritto (articolo II) di sorvolare, senza farvi

scalo, il territorio dell'altra parte; di atterrarvi per scopi non di traffico o di atterrarvi sui punti nominati nelle rotte specificate, allo scopo di imbarcare o sbarcare passeggeri, posta e merci, ma non potrà imbarcare nel territorio dell'altra parte passeggeri, posta o merci per trasportarli ad altro punto dello stesso territorio. La frequenza dei voli, come indicato nell'Annesso, non potrà essere superiore ad uno settimanale, sia per la compagnia italiana che per quella della Zambia.

Ciascuna Parte contraente dovrà concedere senza indugio il permesso di operare alla impresa designata dall'altra Parte contraente (articolo III), salvo però il diritto di rifiutare, sospendere o revocare la concessione, o imporre determinate condizioni per il suo esercizio, qualora l'impresa concessionaria non sembri in grado di attenersi o non si attenga alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel territorio della parte stessa o qualora non risulti soddisfacentemente che l'impresa è effettivamente sotto il controllo dell'altra Parte contraente o di cittadini di essa.

Il reciproco riconoscimento dei certificati di navigabilità, brevetti e licenze è contemplato all'articolo IV.

L'articolo V stabilisce che gli aeromobili dalle imprese designate saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dei diritti doganali. Inoltre, i carburanti, gli oli lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni e provviste normali di bordo esistenti sugli aeromobili delle imprese designate, introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente o presi a bordo in detto territorio per l'uso esclusivo degli aeromobili nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da altri gravami fiscali, ma non possono essere sbarcati senza il consenso della Parte contraente interessata.

A norma degli articoli VI e VII, l'impresa di ciascuna Parte contraente dovrà tener conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte, adeguare i propri servizi alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate ed offrire una ragionevole capacità di trasporto di passeggeri, merci e posta,

tenendo anche conto degli interessi degli altri servizi di trasporto eserciti dalle compagnie degli Stati compresi nella medesima zona.

Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti, secondo l'articolo VIII, debbono essere stabilite in misura ragionevole, tenendo conto del costo di esercizio, delle caratteristiche del servizio, delle tariffe applicate da altre imprese su parti della stessa rotta. L'intesa sulle tariffe dovrà essere raggiunta secondo i meccanismi adottati in materia dalla IATA (Associazione per il trasporto aereo internazionale). Seguono, sempre all'articolo VIII, le modalità da seguire in caso di mancato accordo sulle tariffe.

I due articoli successivi contemplano, rispettivamente, il caso in cui una delle Parti contraenti desideri modificare l'Accordo o l'Annesso, e l'eventualità di controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo.

Una eventuale convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei che entrasse in vigore nei riguardi delle Parti contraenti porterà secondo il disposto all'articolo XII, alla modifica dell'Accordo.

Ciascuna impresa ha il diritto di trasferire liberamente (articolo XII), al cambio ufficiale, gli utili netti che avrà ricavato nel territorio dell'altra Parte contraente in connessione con il permesso operativo concesso.

Negli ultimi articoli si stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica e che potrà essere denunciato ad ogni momento da una delle Parti contraenti con il preavviso di 12 mesi da comunicarsi all'altra Parte ed alla OACI (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale). Inoltre, l'accordo o qualsiasi suo emendamento dovranno essere registrati presso il Consiglio dell'OACI.

Per la ratifica e l'esecuzione di questo Accordo è stato predisposto il seguente disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

VEDOVATO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia e la Zambia sui servizi aerei, concluso a Lusaka il 16 novembre 1966.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV dell'Accordo stesso.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*